



DELIBERA N. 9 del 30 Ottobre 2018

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

CONSIDERATO il Ricorso del Sig. ██████████ avverso il provvedimento emanato dall’INPS di ██████████ avente ad oggetto la restituzione di una quota dell’indennità di disoccupazione NASpI non spettante, per rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato. Ricorso pervenuto all’ANPAL in data ██████████ (prot. ANPAL n. ██████████ del ██████████);

procede all’esame, nell’ambito della seduta del 30 Ottobre 2018, del ricorso in parola.

Dall'esame della documentazione prodotta, risulta che il Sig. [REDACTED] chiede l'annullamento del provvedimento emanato dall'INPS di [REDACTED] avente ad oggetto la restituzione di una quota dell'indennità di disoccupazione NASpI non spettante, per rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato. Con tale provvedimento l'INPS di [REDACTED] comunica al Sig. [REDACTED] il recupero "dell'indennità di anticipazione NASpI non spettante per rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato". Il Sig. [REDACTED], dopo aver ottenuto l'anticipazione NASpI, afferma di essersi impiegato con rapporto di lavoro subordinato per un periodo inferiore a 30 giorni.

Il Sig. [REDACTED], tuttavia, invece di far ricorso all'INPS, nei tempi e con le modalità specificate nella lettera di comunicazione del recupero NASpI, presenta ricorso direttamente al Comitato per i ricorsi di condizionalità.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce inammissibile il ricorso per i motivi di seguito riportati.

Nel caso di specie, e sulla base della documentazione acquisita, si ritiene che il ricorso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199, sia inammissibile, in quanto non avente ad oggetto un provvedimento emanato da un Centro per l'Impiego.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al ricorrente, facendo presente allo stesso che è ancora nei termini per poter impugnare il provvedimento con ricorso amministrativo all'INPS, secondo le modalità da questo previste. Si trasmette, altresì, tale Delibera alla sede INPS di [REDACTED] per i seguiti di competenza.

Così deciso, Roma 30 Ottobre 2018

Il Presidente
Salvatore Pirrone

Il Segretario
Marinella Colucci